

REGIONE DEL VENETO

AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA

Accordo contrattuale ex art. 17 L.R. 16.8.2002, 22 ed art. 8 *quinquies* D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 per funzioni esercitate in regime ambulatoriale.

TRA

AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA – distretto di Asolo, (di seguito “Azienda”) con sede legale in via Sant’Ambrogio di Fiera n. 37 – 31100 Treviso, C.F./P.IVA n. 03084880263, rappresentata dal Direttore Generale dott. Francesco Benazzi;

in escuzione della delilberazione n. 1106 del 08/06/2017

E

CENTRO MEDICO DI FISIOTERAPIA SRL (di seguito “Erogatore”), con sede legale in via degli Scrovegni 2/A – Padova, C.F./P.IVA n. 009852800288, nella persona della dr.ssa Ravagnin Rosalia, in qualità di legale rappresentante, la quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, di non essere stata condannata con provvedimento passato in giudicato (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.

PREMESSO CHE

- **L’Erogatore è soggetto autorizzato all’esercizio di attività sanitaria per medicina fisica, con provvedimento n. 11573 del 16/03/2016, e titolare di accreditamento istituzionale anche per la sede operativa sita in viale Europa n. 34 in Castelfranco Veneto (TV) in virtù della delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2137 del 23/12/2016, per l’erogazione della seguente funzione esercitata in regime**

ambulatoriale per conto del SSR cod. 56 Medicina fisica e Riabilitazione;

- in base alla programmazione sanitaria regionale del Veneto, di cui alla DGR n. 1923 del 23 dicembre 2015, è necessario avvalersi dell'attività di strutture private accreditate che operino per conto e con oneri a carico del SSR, soggetti da considerare sinergici con le strutture pubbliche per il perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria nazionale e regionale;
- ai sensi della vigente normativa in materia di programmazione sanitaria, il Direttore Generale dell'Azienda ULSS ha formulato la proposta di programmazione locale basata sulla rilevazione del fabbisogno di prestazioni di specialistica ambulatoriale, approvata dalla Regione;
- ai sensi dell'art. 17, comma 4 della L.r. 16 agosto 2002, n. 22 il Direttore Generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali con le strutture private, di cui all'art. 8 *quinques* del D.Lgs n. 502/1992 e successive modifiche;
- il presente accordo contrattuale è redatto in triplice copia, di cui una da trasmettere alla Segreteria regionale per la sanità (ora Area Sanità e Sociale) a cura dell'Azienda ULSS;

tutto ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 Tipologia e volume delle prestazioni

Il presente accordo contrattuale definisce i rapporti giuridici ed economici tra le parti in premessa, derivanti dalla erogazione di prestazioni sanitarie ambulatoriali da parte dell'Erogatore, con oneri a carico del Servizio sanitario regionale nell'ambito delle funzioni accreditate, definite dall'Azienda, come da **ALLEGATO 1** al presente accordo, secondo una calendarizzazione articolata in dodicesimi nell'arco dell'anno

solare, fatte salve le esigenze dettagliate dall'Azienda, con una fluttuazione massima del 20% e con una possibile variazione del mix di prestazioni concordato per far fronte alla eventuale variazione della domanda.

La tipologia e quantità dell'**ALLEGATO 1** sono da intendersi indicative in quanto si tratta di una presa in carico successiva ad un progetto riabilitativo del fisiatra e quindi non prenotabile dall'utente.

Art. 2 Obblighi dell'Erogatore

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- garantisce l'erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente accordo; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo; il preavviso deve essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza nel rispetto delle classi di priorità;
- si impegna all'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo contabile;
- si impegna, in particolare, all'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
 - tariffe di cui al vigente Nomenclatore Tariffario Regionale;
 - verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario;
 - incompatibilità del personale adibito all'erogazione della prestazione oggetto del presente accordo;
 - rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva, qualora all'Erogatore sia autorizzato l'utilizzo del ricettario SSR;

- compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
- gestione unicamente attraverso il CUP dell'Azienda delle agende dell'Erogatore, relativamente alle prestazioni di cui al presente accordo, purché l'Azienda garantisca l'interscambio in tempo reale delle prenotazioni in agenda e di eventuali disdette e/o spostamenti, con inserimento delle prestazioni nell'agenda informatizzata del CUP dell'Azienda, compresa la movimentazione (compilazione, accettazione, produzione, trasmissione) di ricette digitali, nel rispetto delle regole di accesso prioritario alle prestazioni e delle regole di flessibilità definite dall'azienda, a garanzia della continuità assistenziale;
- mantenimento ed adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;
- tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
- sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'Azienda, della Regione e del Ministero;

- garantisce l'osservanza degli obblighi di trasparenza in quanto struttura destinataria di pubblici finanziamenti ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 29.6.2012, n. 23.

ART. 3 Obblighi dell'Azienda

L'Azienda:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;

- remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo contrattuale ed esclusivamente nei limiti assegnati dalla Regione, secondo la tariffa in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione stessa;
- effettua il pagamento delle competenze spettanti all'Erogatore entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte;
- comunica tempestivamente all'Erogatore ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo ai fini della modifica del medesimo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall'Erogatore.

Art. 4 Durata dell'accordo

Il presente accordo ha durata dal 1/1/2017 al 31/12/2017. Il budget di cui all'**ALLEGATO 1** si intende qui concordato per il periodo di valenza del presente accordo. Per le annualità successive lo stesso sarà definito previo accordo tra le parti, entro i limiti assegnati dalla Regione. La revisione del budget, in vigore del presente accordo, potrà comportare la ridefinizione del contenuto dell'**ALLEGATO 1** e del relativo budget assegnato alla struttura.

Non è ammessa la proroga automatica.

In caso di cessazione dell'attività su iniziativa dell'Erogatore, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'Azienda con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo e la refusione dei costi di aggiornamento delle prenotazioni.

Art. 5 Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto e decadenza

L'Erogatore si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia di esercizio, accreditamento e vigilanza sociosanitaria, dando atto di conoscerne il contenuto con particolare riferimento al fatto che:

- l'accREDITamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non è cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda; la cessione del contratto a terzi non autorizzata, non produce effetti nei confronti dell'Azienda, l'Erogatore subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;

- ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive attuato previa acquisizione di parere favorevole del Direttore Generale dell'Azienda (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare, ecc) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell'Erogatore, deve essere tempestivamente comunicato alla Regione e all'Azienda ULSS competente territorialmente. L'Azienda si riserva di risolvere o meno il presente accordo contrattuale, fornendo all'Erogatore decisione motivata. La Regione opererà le verifiche di propria competenza;

- la perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo all'Erogatore previamente accertato dall'azienda, determina l'avvio della procedura di revoca del provvedimento di accreditamento e la risoluzione del presente accordo contrattuale. Nel corso del procedimento per la revoca dell'accREDITamento, il presente accordo contrattuale può essere sospeso dalla Regione anche su proposta dell'Azienda.

Art. 6 Codice di comportamento.

Con la firma del presente contratto l'erogatore dichiara espressamente di conoscere:

• il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, con il quale è stato adottato il Regolamento recante "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 165/2001;

• il codice di comportamento dei dipendenti dell'azienda ULSS.

La pubblicazione dei citati documenti da parte dell'Azienda nel proprio sito istituzionale vale ad ogni effetto di legge quale consegna all'Erogatore che ne accusa ricevuta informazione con la sottoscrizione del presente contratto.

Art. 7 Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali.

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Art. 8 Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale.

Eventuali modifiche o integrazioni al presente accordo contrattuale potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione per quanto di competenza.

Art. 9 Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Art. 10 Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Al presente accordo si applicano:

- le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti

pubblici di lavori, servizi e forniture – sottoscritto il 9.1.2012 dalla Regione del Veneto, ANCI Veneto, Unione Regionale delle Province del Veneto e Uffici Territoriali del Governo del Veneto e rinnovato in data 7.9.2015 – approvate con DGR n. 537 del 3.4.2012, consultabili nel sito della Giunta Regionale (<http://www.regione.veneto.it>);

- le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (legge 6.11.2012, n. 190);
- le disposizioni contenute nel regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16.4.2013, n. 62);
- le disposizioni contenute nel codice di comportamento aziendale.

Letto, approvato e sottoscritto.

AZIENDA ULSS N. 2

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Francesco Benazzi




data:

luogo: Castelfranco veneto (TV)

L'EROGATORE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

dott.ssa Ravagnin Rosalia



data:

luogo: Castelfranco Veneto (TV)


19.07.2017

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C., l'Erogatore dichiara di aver preso visione e di approvare espressamente la clausola di cui all'art. 5 lett. d del presente contratto.

L'EROGATORE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

dott.ssa Ravagnin Rosalia



data:

luogo: Castelfranco Veneto (TV)

19.07.2017

ACCORDO CONTRATTUALE RELATIVO AL PERIODO DAL 1.1.2017 AL 31.12.2017
VOLUME ANNO 2017 - BRANCA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE

CODICE	DESCRIZIONE PRESTAZIONE	TARIFFA REGION. 2017	TARIFFA 2017	12 MESI 2016		VARIAZIONI 2017 (DIDONE)		BUDGET 2017		
				NUMERO	VALORE CON TARIFFA REGIONALE/CONCORDATA	NUMERO	VALORE	NUMERO	VALORE REG.	
09.01.W	VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE DI CONTROLLO.	14,3	14,3	101	1.439	50	713	201	2.864	
99.76.2	PRIMA VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE.	20,5	20,5	2.160	44.465	600	12.300	3.800	77.900	
99.01.1	VALUTAZIONE FUNZIONALE GLOBALE. Con scala psico-comportamentale	14,0	14,0	36	502	19	265	69	963	
99.04.1	VALUTAZIONE MANUALE DI FUNZIONE MUSCOLARE. Bilancio articolare e muscolare generale	12,6	12,6	36	452	18	226	69	866	
99.08.5	STUDIO NEUROFISIOLOGICO (ELETTROMIOGRAFICO) ARTO SUPERIORE COMPLETO. Non associabile a cod. 99.08.1, 99.08.5, 99.09.1, 99.09.2 e 99.20.9	122,9	122,9	12	1.475	200	24.580	64	7.806	
99.08.7	STUDIO NEUROFISIOLOGICO (ELETTROMIOGRAFICO) ARTO INFERIORE COMPLETO. Non associabile a cod. 99.08.1, 99.08.5, 99.09.1, 99.09.2 e 99.20.9	111,7	111,7	20	2.234	200	22.340	64	7.149	
99.11.5	RIEDUCAZIONE MOTORIA IN GRUPPO. Per seduta di 30 minuti max. 5 pazienti (Ciclo di dieci sedute)	5,9	5,9	784	4.596	150	878	500	2.925	
99.12.1	RIEDUCAZIONE FUNZIONALE ATTIVA E/O PASSIVA PER PATOLOGIA SEMPLICE. La prestazione sostituisce cod. 99.11.1, 99.11.2, 99.11.3, 99.11.4, 99.11.5, 99.11.6, 99.11.7, 99.11.8, 99.11.9, 99.11.10, 99.11.11, 99.11.12, 99.11.13, 99.11.14, 99.11.15, 99.11.16, 99.11.17, 99.11.18, 99.11.19, 99.11.20, 99.11.21, 99.11.22, 99.11.23, 99.11.24, 99.11.25, 99.11.26, 99.11.27, 99.11.28, 99.11.29, 99.11.30, 99.11.31, 99.11.32, 99.11.33, 99.11.34, 99.11.35, 99.11.36, 99.11.37, 99.11.38, 99.11.39, 99.11.40, 99.11.41, 99.11.42, 99.11.43, 99.11.44, 99.11.45, 99.11.46, 99.11.47, 99.11.48, 99.11.49, 99.11.50, 99.11.51, 99.11.52, 99.11.53, 99.11.54, 99.11.55, 99.11.56, 99.11.57, 99.11.58, 99.11.59, 99.11.60, 99.11.61, 99.11.62, 99.11.63, 99.11.64, 99.11.65, 99.11.66, 99.11.67, 99.11.68, 99.11.69, 99.11.70, 99.11.71, 99.11.72, 99.11.73, 99.11.74, 99.11.75, 99.11.76, 99.11.77, 99.11.78, 99.11.79, 99.11.80, 99.11.81, 99.11.82, 99.11.83, 99.11.84, 99.11.85, 99.11.86, 99.11.87, 99.11.88, 99.11.89, 99.11.90, 99.11.91, 99.11.92, 99.11.93, 99.11.94, 99.11.95, 99.11.96, 99.11.97, 99.11.98, 99.11.99, 99.11.100	11,2	11,2	4.789	53.397	150	1.673	8.800	98.120	
99.12.2	RIEDUCAZIONE FUNZIONALE ATTIVA E/O PASSIVA PER PATOLOGIA COMPLESSA. La prestazione sostituisce cod. 99.12.1	22,4	22,4	1.323	29.569	150	3.953	4.200	93.870	
99.18.1	ESERCIZI RESPIRATORI. Per seduta individuale (Ciclo di dieci sedute)	12,3	12,3	682	8.389	200	2.460	1.500	18.450	
99.19.3	ESERCIZI POSTURALI - PROPRIOCETTIVI. Per seduta individuale di 20 minuti (Ciclo di dieci sedute)	11,2	11,2	1.403	15.643	200	2.230	2.750	30.663	
99.22	TRAINING DEAMBULATORI E DEL PASSO. Includer: Addestramento all'uso di protesi, ortesi, ausili e/o istruttoria del familiare Per seduta di 30 minuti (Ciclo di dieci sedute)	14,0	14,0	853	11.899	200	2.700	1.200	16.740	
99.35.2	IRRADIAZIONE INFRAROSSA. Radiazione infrarossa, radiazione ultravioletta. Per seduta (Ciclo di dieci sedute)	2,3	2,3	1.365	3.071	200	450	1.250	2.813	
99.35.5	CRIOTERAPIA STRUMENTALE. Per seduta (Ciclo di dieci sedute)	4,5	4,5	10	45	100	450	350	1.575	
99.39.4	ELETTROTERAPIA ANTALGICA. Bidinamica Per seduta di 10 minuti (Ciclo di dieci sedute)	4,2	4,2	112	465	100	112	80	332	
99.39.5	ELETTROTERAPIA ANTALGICA. Elettroanalgesia transcutanea (TENS, alto voltaggio) Per seduta di 30 minuti (Ciclo di dieci sedute)	6,7	6,7	483	3.212	200	1.330	400	2.660	
99.39.7	ELETTROTERAPIA DI MUSCOLI NORMO O DEBILITATI DI ALTRI DISTRETTI. Per seduta (Ciclo di dieci sedute)	4,5	4,5	248	1.116	200	900	340	1.530	
99.39.8	MAGNETOTERAPIA. Per seduta (Ciclo di dieci sedute)	2,8	2,8	4.921	13.779	200	560	5.999	16.737	
99.39.9	ULTRASONOTERAPIA. Con testina fissa e ad immersione Per seduta (Ciclo di dieci sedute)	3,4	3,4	150	510	100	340	100	340	
99.40.3	ELETTROTERAPIA ANTALGICA. Interferenziale. galvanica Per seduta di 20 minuti (Ciclo di dieci sedute)	5,1	5,1	223	1.126	100	505	150	759	
99.40.4	ULTRASONOTERAPIA. Con testina mobile Per seduta (Ciclo di dieci sedute)	5,6	5,6	50	278	100	555	65	381	
99.71.0	RIABILITAZIONE LOGOPEDICA INDIVIDUALE. La prestazione sostituisce cod. 99.71.1, 99.71.2, 99.71.3, 99.71.4, 99.71.5, 99.71.6, 99.71.7, 99.71.8, 99.71.9, 99.71.10, 99.71.11, 99.71.12, 99.71.13, 99.71.14, 99.71.15, 99.71.16, 99.71.17, 99.71.18, 99.71.19, 99.71.20, 99.71.21, 99.71.22, 99.71.23, 99.71.24, 99.71.25, 99.71.26, 99.71.27, 99.71.28, 99.71.29, 99.71.30, 99.71.31, 99.71.32, 99.71.33, 99.71.34, 99.71.35, 99.71.36, 99.71.37, 99.71.38, 99.71.39, 99.71.40, 99.71.41, 99.71.42, 99.71.43, 99.71.44, 99.71.45, 99.71.46, 99.71.47, 99.71.48, 99.71.49, 99.71.50, 99.71.51, 99.71.52, 99.71.53, 99.71.54, 99.71.55, 99.71.56, 99.71.57, 99.71.58, 99.71.59, 99.71.60, 99.71.61, 99.71.62, 99.71.63, 99.71.64, 99.71.65, 99.71.66, 99.71.67, 99.71.68, 99.71.69, 99.71.70, 99.71.71, 99.71.72, 99.71.73, 99.71.74, 99.71.75, 99.71.76, 99.71.77, 99.71.78, 99.71.79, 99.71.80, 99.71.81, 99.71.82, 99.71.83, 99.71.84, 99.71.85, 99.71.86, 99.71.87, 99.71.88, 99.71.89, 99.71.90, 99.71.91, 99.71.92, 99.71.93, 99.71.94, 99.71.95, 99.71.96, 99.71.97, 99.71.98, 99.71.99, 99.71.100	27,9	27,9	-	-	-	-	-	-	-
99.83	TERAPIA OCCUPAZIONALE. Terapia delle attività della vita quotidiana per ciechi (99.78) Per seduta (Ciclo di dieci sedute)	9,1	9,1	257	2.326	100	905	480	4.344	
99.89.2	TRAINING PER DISTURBI COGNITIVI. Riabilitazione funzioni mnestiche, gnostiche e prassiche Per seduta individuale (Ciclo di dieci sedute)	8,1	8,1	9	81	100	905	100	905	
99.99.2	LASERTERAPIA ANTALGICA A scansione più manipolo. La prestazione sostituisce cod. 99.99.1 Per seduta (Ciclo di dieci sedute di 20 minuti ciascuna).	8,4	8,4	20	168	100	840	25	210	
99.99.3	LASERTERAPIA ANTALGICA. La prestazione sostituisce cod. 99.99.1 Per seduta (Ciclo di 10 sedute di 10 minuti ciascuna)	4,5	4,5	1.838	8.271	99	450	2.000	9.000	
Totale prestazioni con valorizzazione economica regionale								34.556	399.999	
Tetto massimo anno 2017 (ex DGR 1923/2015 allegato B)								400.000		



IL DIRETTORE GENERALE
ULSS n. 2 MARCA TREVIGIANA
dr. Francesco Benazzi

AZIENDA U.L.S.S. N° 8 - REGIONE VENETO
 DISTRETTO SOCIO-SANITARIO ULIVICO
 U.O.C. ATTIVITA' SPECIALISTICHE
 DIRETTORE DR. SIMONE TASSO